

LA TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA

Verona, ottobre 2005

Concetti introduttivi

- **Capacità giuridica:** è l' idoneità del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri. Si acquista con la nascita della persona . Non necessita della maggiore età.
- Es.: diritto di proprietà – doveri fiscali
- **Capacità di agire:** è l' idoneità del soggetto a compiere atti giuridici. Es.: stipulare un contratto. Si acquista con il compimento della **maggiore età**

segue

- **Rappresentanza legale**
- **Ai genitori del minore o al tutore in mancanza** di essi spetta la rappresentanza del minore : essi amministrano i beni di cui il minore sia proprietario (per averli, per esempio, ricevuti in eredità o in donazione), compiono, in suo nome, gli atti giuridici mediante i quali il minore acquista diritti od assume doveri (es.: danno in locazione i suoi beni, esigono i suoi crediti, ecc.) .I genitori possono però compiere gli **atti di straordinaria amministrazione** (come alienare i beni del minore, o accettare o rinunciare eredità, contrarre mutui, ecc.) **solo per necessità od utilità evidente del minore** e previa **autorizzazione del giudice tutelare**
- **Il minore emancipato :**
- È il sedicenne che sia autorizzato dal Tribunale a contrarre matrimonio . L'emancipazione comporta l'acquisto della capacità di agire **limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione**. Per gli atti di straordinaria amministrazione , deve essere invece autorizzato dal Giudice Tutelare ed assistito da un curatore.

segue

- **Il Giudice tutelare**
- Art. 344 cc : Presso ogni tribunale il Giudice Tutelare soprintende alle tutele ed alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge.
- **L'interdizione giudiziale:**
- Il maggiore di età può trovarsi in uno stato di **abituale infermità** mentale che lo rende incapace di provvedere ai suoi interessi. In questi casi egli può, con **sentenza** essere interdetto, ossia **privato della capacità di agire**.
- **L'interdizione legale:**
- Uno stato di interdizione , implicante la privazione della capacità di agire , è previsto dal codice penale (art. 32) per chi sia stato **condannato** all'ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni

segue

- **L'inabilitazione**
- Lo stato di infermità mentale può **non essere** talmente grave da giustificare la totale privazione della capacità di agire : si fa luogo in questi casi alla **inabilitazione** e lo stesso tribunale a cui sia stata chiesta l'interdizione dell'infermo di mente , può ritenere più congruo limitarsi a dichiararlo inabilitato. (art. 418) . Possono essere inabilitati anche **i prodighi** ossia coloro che sperperano il loro patrimonio , e coloro che fanno **abituale abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti** se espongono sé o la famiglia **a grave pregiudizio economico**. All'inabilitato è nominato un **curatore** : la sua posizione corrisponde a quella del **minore emancipato**

riepilogo

- **Interdizione giudiziale** :
- Art. 414cc: il maggiore di età e il minore emancipato i quali si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende **incapaci** di provvedere ai propri interessi sono interdetti quando ciò è **necessario per assicurare la loro adeguata protezione**.
- In conseguenza: totale incapacità di agire – non può compiere alcun atto – vi è la **rappresentanza legale** del tutore – vale sia per gli atti di **ordinaria che di straordinaria amministrazione** – riguarda persone che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai loro interessi. Gli interdetti sono rappresentati da un **tutore**
- **Inabilitazione**
- Art. 415cc -: il maggiore di età infermo di mente , lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione , può essere inabilitato. Possono anche essere inabilitati coloro che per prodigalità o per **abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti** , espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici
- **Inabilitazione**: gli inabilitati hanno una parziale capacità di agire nel senso che possono compiere tutti gli atti di **ordinaria amministrazione**. Per quelli di **straordinaria amministrazione** devono essere **assistiti** da un **curatore** nominato dal Giudice Tutelare.

L'amministrazione di sostegno

- Art. 404 c.c
- **Amministrazione di sostegno**
- .. La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione **fisica o psichica**, si trova nella **impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi**, può essere **assistita** da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.
- Art. 409 c.c.
- **Effetti dell'amministrazione di sostegno**
- [I]. Il beneficiario **conserva la capacità di agire** per tutti gli atti che non richiedono la **rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno** (vedi slide successiva).
- [II]. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso **compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana**

Atti che richiedono l'amministrazione di sostegno

- Quali sono gli atti che richiedono la **rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno** ?
- Sono quelli che **indicherà il Giudice Tutelare nel decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno** ai sensi dell'art. 405 c.c. comma 5 punti 3 e 4.
- A seconda dei casi e della gravità della infermità fisica o psichica il giudice stabilirà quali siano tali atti.
- Potrebbe infatti darsi che una persona sia solo **fisicamente impossibilitata** (es.: grave malattia fisica che la costringe alla ospedalizzazione permanente). In questo caso anche un atto di straordinaria amministrazione può essere direttamente compiuto dall'interessato (es.: vendita di un immobile) mentre l'Amministratore di sostegno potrà svolgere in nome e per conto del beneficiario le attività della vita quotidiana e quindi della ordinaria amministrazione quale potrebbero essere atto o istanze alla Pubblica Amministrazione (es.: richiesta di assistenza, anche sanitaria e di sussidi, oppure la presentazione della dichiarazione dei redditi e sottoscrizione di altri atti di natura fiscale.)

I vasi comunicanti

- Si può dunque parlare di **VASI COMUNICANTI** fra le tre figure esaminate della **interdizione, della inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno** a seconda della gravità o meno della situazione.
- E ciò rammentando che :
- **L'interdetto** non ha alcuna capacità di agire
- **L'inabilitato** ha una capacità di agire parziale solo per gli atti di ordinaria amministrazione
- **Il beneficiario** dell'Amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire salvo i casi per i quali il Giudice Tutelare in relazione alla specifica situazione prevederà la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria .

“Si può così evitare di ricorrere alla interdizione o alla inabilitazione considerata come una deminutio e quindi umiliante, sicché il soggetto, anziché essere un interdetto o un inabilitato, sarà un sostenuto” Gazzoni – Manuale di diritto Privato – Napoli 2004 pag. 138

Soggetti che possono chiedere l'istituzione dell'Amm.re . Sost.

- **Art. 406 Soggetti che possono chiedere l'istituzione dell'amm. Sost.**
- [I]. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo **stesso soggetto beneficiario**, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 (vedi slide successiva)
- [II]. Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima.
- [III]. **I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo [407](#) o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.**

Soggetti che possono chiedere l'ist. dell'amm. Sost.

- Viene richiamato l'art. 417 in materia di : Istanza d'interdizione o di inabilitazione.
- [I]. L'interdizione e la inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli [414](#) (interdetti) e [415 \(inabilitati\)](#), dal **coniuge**, dalla **persona stabilmente convivente**, dai **parenti entro il quarto grado**, dagli **affini** entro il secondo grado, **dal tutore o curatore** ovvero dal **pubblico ministero** [[418; 69, 712 ss. c.p.c.](#)] [\(1\)](#).
- [II]. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [[69, 712 ss. c.p.c.](#)].

Il procedimento

- Art. 407

- Procedimento [\(1\)](#).
- [I]. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, **le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno**, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
[II]. Il giudice tutelare deve **sentire personalmente** la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
[III]. Il giudice tutelare provvede, **assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo [406](#)**; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli **accertamenti di natura medica** e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
[IV]. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
[V]. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene **il pubblico ministero**.

Scelta dell'amministratore di sostegno

- Art. 408 Scelta dell'amministratore di sostegno [\(1\)](#).
- [I]. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli **interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità**, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare **preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.**
- [II]. Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
- [III]. **Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.**
- [IV]. Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea,...omissis

Nomina dell'amm.re di sostegno

Art. 405 cc .Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

[I]. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con **decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo [406](#).**

[III]. **Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato**, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

- [IV]. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno **deve contenere** l'indicazione:
 - 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
 - 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
 - 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere **in nome e per conto del beneficiario**;
 - 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con **l'assistenza** dell'amministratore di sostegno;
 - 5) **dei limiti, anche periodici, delle spese** che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

segue

- [VI]. **Il decreto di apertura dell'amministrazione** di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno **devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro**. Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, **all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario**. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Doveri dell'Amm.re di sostegno

- Art. 410 Doveri dell'amministratore di sostegno
- [I]. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve **tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.**
- [II]. L'amministratore di sostegno deve tempestivamente **informare** il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di **contrasto**, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, **questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo [406](#) possono ricorrere al giudice tutelare**, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.
- [III]. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti **oltre dieci anni**, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Norme dell'esercizio delle tutele applicabili all'amm. Sost.

Art. 374 Autorizzazione del giudice tutelare.

- **[I]. Il tutore non può senza l'autorizzazione del giudice tutelare**
- 1) **acquistare beni**, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere **capitali**, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare **eredità** o rinunciarvi , accettare **donazioni** o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) fare contratti di **locazione d'immobili oltre il novennio** o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) **promuovere giudizi**, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi .

segue

- **Art. 375 Autorizzazione del tribunale.**
- **[I]. Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale**
- 1) **alienare** beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi;
- 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati.
- **[II]. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare**
- **Art. 376 Vendita di beni.**
- **[I]. Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo .**
- **[II]. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare**
- **Art. 377 Atti compiuti senza l'osservanza delle norme dei precedenti articoli.**
- **[I]. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli **possono essere annullati** su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa**

segue

- **Art. 378 Atti vietati al tutore e al protutore.**
- [I]. Il tutore e il protutore non possono, neppure all'asta pubblica, **rendersi acquirenti** direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore
- [II]. Non possono prendere **in locazione** i beni del minore senza l'autorizzazione e le cautele fissate dal giudice tutelare.
- [III]. Gli atti compiuti in violazione di questi divieti **possono essere annullati** su istanza delle persone indicate nell'articolo precedente, ad eccezione del tutore e del protutore che li hanno compiuti [[1425 ss.](#)].
- [IV]. Il tutore e il protutore non possono neppure diventare **cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore** [[323](#)].

- **Art. 379 Gratuità della tutela.**
- [I]. L'ufficio tutelare è **gratuito**.
- [II]. Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, **se particolari circostanze lo richiedono**, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.

segue

- **Art. 380 Contabilità dell'amministrazione.**
- [I]. Il tutore deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e **renderne conto ogni anno al giudice tutelare** [[46 comma 1 att.](#)].
[II]. Il giudice può sottoporre il conto annuale all'esame del protutore e di qualche prossimo parente o affine del minore.
- **Art. 382 Responsabilità del tutore e del protutore.**
- [I]. Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore **con la diligenza del buon padre di famiglia** [[384, 1176](#)]. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri.
[II]. Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio.

segue

- **Codice Civile (1942)**

- **Art. 383 :Esonero dall'ufficio.**

- [I]. Il giudice tutelare può sempre esonerare il tutore dall'ufficio, qualora l'esercizio di esso sia al tutore soverchiamente gravoso e vi sia altra persona atta a sostituirlo

- **Art. 384 Rimozione e sospensione del tutore.**

- [I]. Il giudice tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di **negligenza o abbia abusato dei suoi poteri**, o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente .
[II]. Il giudice non può rimuovere il tutore **se non dopo averlo sentito o citato**; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione

- **Art. 385 Conto finale.**

- [I]. Il tutore che cessa dalle funzioni deve fare subito la consegna dei beni e deve presentare nel termine di due mesi **il conto finale dell'amministrazione al giudice tutelare** **Questi può concedere una proroga.**

segue

- **Art. 389 - Registro delle tutele.**
- [I]. Nel registro delle tutele, istituito presso ogni giudice tutelare, sono iscritti a cura del cancelliere **l'apertura e la chiusura della tutela, la nomina, l'esonero e la rimozione del tutore e del protutore, le risultanze degli inventari e dei rendiconti e tutti i provvedimenti che portano modificazione nello stato personale o patrimoniale del minore**
- [II]. Dell'apertura e della chiusura della tutela il cancelliere dà comunicazione entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per **l'annotazione in margine all'atto di nascita del minore**

Interdizione ed inabilitazione

- **Art. 414 Persone che possono essere interdette [\(1\)](#).**
- [I]. Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni **di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi**, sono interdetti quando ciò è necessario **per assicurare la loro adeguata protezione**.
- **Art. 415 Persone che possono essere inabilite.**
- [I]. Il maggiore di età **infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione**, può essere inabilitato
- [II]. Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o **per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti**, espongono sè o la loro famiglia a gravi **pregiudizi economici**.
- [III]. Possono infine essere inabilitati il **sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente**, salva l'applicazione dell'articolo [414](#) quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi [\(1\)](#).

segue

- **Art. 417 cc :Istanza d'interdizione o di inabilitazione.**
- [I]. L'interdizione e la inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli [414](#) e [415](#), dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [[418; 69, 712 ss. c.p.c.](#)] [\(1\)](#).
- [II]. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la potestà dei genitori o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero [[69, 712 ss. c.p.c.](#)].

segue

- **Art. 418 - Poteri dell'autorità giudiziaria.**
- [I]. Promosso il giudizio **d'interdizione**, può essere dichiarata anche d'ufficio **l'inabilitazione** per infermità di mente
- [II]. Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, **il pubblico ministero** fa istanza al tribunale di pronunciare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria
- [III]. Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare **l'amministrazione di sostegno**, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo [405 \(1\)](#).

segue

- **Art . 419 - Mezzi istruttori e provvedimenti provvisori.**
- [I]. Non si può pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto **all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando** [[714 c.p.c.](#)].
- [II]. Il giudice può in questo esame farsi assistere da un **consulente tecnico**. Può anche d'ufficio disporre i **mezzi istruttori utili** ai fini del giudizio, interrogare i parenti prossimi dell'interdicendo o inabilitando e assumere le necessarie informazioni.
- [III]. Dopo l'esame, qualora sia ritenuto opportuno, può essere nominato un **tutore provvisorio** all'interdicendo o un curatore provvisorio all'inabilitando

segue

- *420 internamento definitivo in manicomio (norma abrogata dalla legge 833/78)*
- *La nomina del tutore provvisorio può essere altresì disposta con lo stesso provvedimento con il quale autorizza in via definitiva la custodia di una persona inferma di mente in un manicomio o in un altro istituto di cura o in una casa privata.*

segue

- **Art. 423 - Pubblicità.**
- [I]. Il decreto di nomina del tutore o del curatore provvisorio [[419 comma 3; 717 c.p.c.](#)] e la sentenza d'interdizione o d'inabilitazione [[421](#)] devono essere immediatamente **annotati** a cura del cancelliere nell'apposito registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita [[430; 42 att.; 604 comma 2 n. 2 c.p.p.](#)].
- **Art. 424 - Tutela dell'interdetto e curatela dell'inabilitato.**
- [I]. Le disposizioni sulla tutela dei minori [[343 ss.](#)] e quelle sulla curatela dei minori emancipati [[390 ss.](#)] si applicano rispettivamente alla **tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati** [[32 c.p.](#)].
- [III]. Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo [408 \(1\)](#).

Segue

- **Art. 425 -Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato.**
- [I]. L'inabilitato può continuare l'esercizio dell'impresa commerciale [[397](#)] soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare [[2198](#)]. L'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore [[2203 ss.](#)].
- **Art. 426 Durata dell'ufficio.**
- [I]. Nessuno è tenuto a continuare nella tutela dell'interdetto o nella curatela dell'inabilitato oltre dieci anni, ad eccezione del coniuge, della persona stabilmente convivente, degli ascendenti o dei discendenti ([1](#)).

segue

- **Art. 427 Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato.**
- [I]. Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, **può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione** possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, **o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore [\(1\)](#).
- [II]. Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono **essere annullati** su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.
- [III]. **Possono essere annullati** su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalità, dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.
- [IV]. Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.

segue

- **Art. 428 - Atti compiuti da persona incapace d'intendere o di volere.**
- [I]. Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, **incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.**
- [II]. L'annullamento dei contratti non può essere pronunciato se non quando, per il **pregiudizio** che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, **risulta la malafede dell'altro contraente.**
- [III]. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto o il contratto è stato compiuto .
- [IV]. Resta salva ogni diversa disposizione di legge .

segue

- **Art. 429 - Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione.**
- [I]. Quando **cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione**, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero [[42 att.; 69, 720 c.p.c.](#)].
[II]. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. **Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.**
[III]. Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia **assistito dall'amministratore di sostegno**, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare ([1](#)).
- **Art. 430 Pubblicità.**
- [I]. Alla sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si applica l'articolo [423](#).